

COMUNE DI ALA

PROVINCIA DI TRENTO

PATTO DI COLLABORAZIONE PROGETTO “INTRECCI SOLIDALI”

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede municipale, tra:

- 1 **COMUNE DI ALA**, C.F. 85000870221, rappresentato da _____ in qualità di segretario generale del comune di Ala;
- 2 **ASSOCIAZIONE NESSUNO MI GIUDICHI A.P.S. - C.F. _____**, rappresentata dalla presidente _____, nata ad _____ (____) il _____, C.F. _____, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'associazione Nessuno mi giudichi con sede in _____ (TN) Via _____, _____.

Per brevità, nel prosieguo del presente atto, la parte sub. n. 1 potrà essere indicata anche come “comune” mentre la parte sub. n. 2 potrà essere indicata come “associazione”.

Premesso che:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Codice degli Enti locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con legge regionale n. 2 del 3 maggio 2018, all'art. 14 dispone che *“i comuni valorizzano le libere forme associative e cooperative [...] e promuovono organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche su base di quartiere o di frazione. I rapporti di tali forme associative con il comune sono disciplinati dallo statuto, nel rispetto dei principi fissati dalla presente legge”*;
- l'articolo 5 del vigente statuto comunale dispone che *“il comune è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia; a tal fine promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, all'abitazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità”*, il successivo articolo 7 dispone che *“il comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'amministrazione locale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa”*, infine l'articolo 9 prevede che *“nell'esercizio delle proprie competenze, il comune favorisce e promuove la collaborazione con*

soggetti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative rilevanti per lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità”;

- il comune di Ala, in accoglimento del principio di sussidiarietà orizzontale, ha adottato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, approvato con delibera consiliare n. 51 del 28 novembre 2016;
- l'art. 1 del regolamento citato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancisce, unitamente al successivo art. 3, i principi generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, quali la fiducia reciproca, inclusività e apertura, sostenibilità, informalità, autonomia civica, oltre a pubblicità, trasparenza, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione quali corollari pregnanti dell'azione amministrativa;
- l'art. 10 del Regolamento stabilisce che *“la funzione di promozione e coordinamento della collaborazione con i cittadini attivi è prevista nell'ambito dello schema organizzativo comunale quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione”;*
- il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e “cittadini attivi” o loro formazioni sociali concordano tutto ciò che è necessario per realizzare interventi di cura e rigenerazione dei beni comuni e per promuovere l'innovazione sociale attivando collaborazioni tra le diverse risorse presenti nella comunità;
- il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale;
- Il 23 marzo 2026, l'Associazione Nessuno mi giudichi ha presentato una proposta progettuale di collaborazione denominata “Intrecci solidali” con iniziative, eventi ed incontri rivolti a tutta la popolazione con un'attenzione particolare nei confronti delle fasce fragili (bambini, adolescenti, anziani, ecc);
- la proposta presentata dall'associazione contribuisce al perseguimento del bene comune, al miglioramento della vita cittadina e al rafforzamento della coesione sociale, ponendosi l'obiettivo di dare risposte ai bisogni emergenti della comunità, di attivare reti di solidarietà, contribuendo in maniera significativa alla realizzazione di interventi orientati alla promozione del benessere collettivo, integrando e valorizzando l'azione dell'amministrazione comunale;

- il servizio segreteria ed affari generali ha disposto un'adeguata pubblicità alla proposta di collaborazione pubblicandola sul sito dell'amministrazione comunale al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti interessati osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa oppure ulteriori contributi o apporti e che al riguardo non sono pervenute osservazioni;
- con delibera n. ____ del _____, la giunta comunale, per le ragioni ivi indicate, ha deciso di stipulare la presente convenzione inerente il patto di collaborazione "Intrecci solidali";

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Obiettivi e finalità

Il comune di Ala e l'associazione Nessuno mi giudichi sottoscrivono il presente patto di collaborazione "Intrecci solidali" per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione secondo la proposta presentata dall'associazione in data 23 marzo u.s. (port. 5504).

Con il patto di collaborazione, comune e associazione intendono porre in essere azioni finalizzate a:

- promuovere il benessere sociale della comunità locale con specifica attenzione alle fasce di popolazione maggiormente esposte a condizioni di fragilità quali bambini, adolescenti, anziani e adulti in situazione di difficoltà;
- favorire l'inclusione sociale e il contrasto a fenomeni di isolamento ed emarginazione, mediante la realizzazione di attività volte a incentivare la socializzazione, la partecipazione attiva e le relazioni interpersonali;
- sostenere la realizzazione di iniziative di carattere educativo, ricreativo, culturale e sociale, finalizzate alla promozione del benessere collettivo e allo sviluppo di una comunità solidale;
- valorizzare il ruolo dell'associazione quale soggetto di sussidiarietà orizzontale in integrazione e complementarità con l'azione dell'amministrazione comunale;
- concorrere alla cura e alla valorizzazione dei beni comuni materiali e immateriali, promuovendo pratiche di cittadinanza attiva e responsabile.

La co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività al fine di concordare gli eventuali sviluppi o adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità.

Articolo 2 – Oggetto della proposta, oneri delle parti e modalità di collaborazione

L'associazione e il comune si impegnano ad operare nello spirito della collaborazione per la migliore realizzazione delle attività, a conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza ed ad ispirare le proprie azioni e attività ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, tolleranza, rispetto e proporzionalità, valorizzando il pregio della partecipazione e dell'inclusione.

L'associazione collabora con il comune attraverso azioni orientate al perseguimento del bene comune, al miglioramento della vita cittadina e al rafforzamento della coesione sociale, ponendosi l'obiettivo di dare risposte ai bisogni emergenti della comunità, di attivare reti di solidarietà, contribuendo in maniera significativa alla realizzazione di interventi orientati alla promozione del benessere collettivo, integrando e valorizzando l'azione dell'amministrazione comunale. In particolare l'associazione:

- programma annualmente le iniziative e gli interventi destinati a specifici target della popolazione condividendoli con l'amministrazione comunale secondo le tempistiche indicate di seguito;
- organizza, realizza e gestisce a propria cura e spese interventi, riunioni, incontri ed eventi sul territorio comunale destinati a tutta la popolazione, in particolare alla popolazione maggiormente vulnerabile (bambini, adolescenti, anziani, adulti che vivono situazioni di disagio e/o difficoltà). Tutti gli interventi, iniziative, eventi aperti al pubblico dovranno essere a titolo gratuito;
- richiede le eventuali autorizzazioni, licenze e nulla-osta previsti dalla normativa vigente in caso di pubbliche manifestazioni e assicurando il rispetto delle norme di sicurezza, igiene, impatto acustico;
- utilizza con la dovuta diligenza i beni assegnati dal comune per lo svolgimento delle attività, avvisando tempestivamente l'ente in caso di anomalie che rendano necessari controlli e/o interventi di qualsiasi genere da parte del comune;

- promuove adeguatamente gli eventi attraverso molteplici canali di comunicazione, in modo da favorirne la massima diffusione e accessibilità. L'associazione si impegna a trasmettere al comune il materiale promozionale con adeguato anticipo per consentire la massima divulgazione anche attraverso i canali istituzionali;
- provvede all'elaborazione e alla raccolta di appositi questionari di gradimento allo scopo di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati e rilevare il livello di partecipazione e soddisfazione dei cittadini;
- provvede ad una puntuale rendicontazione delle attività svolte al fine di garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti.

L'associazione si impegna a trasmettere annualmente, di norma entro il 31 marzo di ogni anno una relazione riepilogativa delle attività realizzate l'anno precedente in applicazione di quanto previsto dalla presente convenzione, con indicazione per ogni iniziativa del periodo di svolgimento, del tipo di iniziativa realizzato, dei soggetti coinvolti, numero partecipanti ed ogni altra informazione utile.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'associazione si impegna a trasmettere all'amministrazione comunale il programma delle progettualità e delle iniziative che intende organizzare per l'anno successivo per la condivisione con il comune. Tale documento dovrà indicare per ogni iniziativa gli obiettivi che si intendono raggiungere, le modalità e le tempistiche di realizzazione, i destinatari ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione da parte del comune.

Il comune a seguito della sottoscrizione del patto si impegna a:

- concedere il patrocinio e l'utilizzo del logo e dello stemma comunale su ogni locandina e materiale promozionale delle iniziative rientranti nel patto di collaborazione;
- concedere in uso gratuito gli spazi e i locali sede delle iniziative rientranti nel progetto, che saranno di volta in volta concordati tra le parti;
- supportare nelle attività di promozione delle iniziative anche attraverso i propri canali social.

Le parti si impegnano inoltre a:

- prevedere, in una logica evolutiva, azioni ed iniziative ulteriori rispetto a quelle disciplinate dal Patto e con esso coerenti;

- utilizzare il logo “Beni comuni” su tutto il materiale prodotto nell'ambito delle attività previste dal presente patto.

Durante l'intera durata della vigenza del presente Patto, il comune può verificare la correttezza delle attività previste ed eseguite dall'associazione.

Articolo 3 – Durata, sospensione e revoca

La durata del patto di collaborazione è fissata in 2 (due) anni decorrenti dalla sottoscrizione del patto, con possibilità di proroga espressa per ulteriore 1 (uno) anno ad insindacabile giudizio dell'amministrazione.

L'associazione è tenuta a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni dell'attività o di ogni altro evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto. Il Comune, per ragioni di interesse generale o per l'inosservanza delle disposizioni concordate, può disporre la revoca del presente patto.

Al termine della collaborazione, qualsiasi sia l'ipotesi per cui essa avvenga (scadenza naturale, interruzione, revoca, cessazione anticipata, recesso), l'associazione non potrà richiedere alcun rimborso, rivalsa o richiesta di indennizzo per l'attività eseguita.

Articolo 4 – Responsabilità

L'associazione si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste il contenuto del presente Patto di collaborazione e a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato nonché ad operare in condizioni di sicurezza.

Contestualmente alla sottoscrizione del presente Patto, l'associazione dovrà presentare, a propria cura e spese, apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento delle attività oggetto del presente Patto, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza rispetto alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 5 – Controversie

Nel caso di insorgenza di eventuali controversie derivanti dalla interpretazione o esecuzione del presente Patto, le parti si impegnano a prediligere la composizione bonaria delle stesse. Qualora le

controversie non fossero risolte nei termini di cui al primo comma, saranno definite dall'autorità giudiziaria competente ed in ogni caso dal foro di Rovereto.

Articolo 6 – Codice di comportamento

L'associazione prende atto che il comune ha approvato con deliberazione della giunta comunale n. 84 dell'8 marzo 2023, il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ala, detto codice è rinvenibile sul sito dell'amministrazione comunale e costituisce parte integrante e sostanziale del contratto ancorché non materialmente allegato. A norma dell'articolo 2 del codice, i relativi contenuti si applicano per quanto compatibili nei confronti di eventuali dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del circolo. L'associazione prende atto che, in caso di violazione degli obblighi derivati dal Codice anche da parte dei collaboratori, il comune, previa instaurazione del contraddittorio con l'associazione, ha la facoltà di risolvere il patto di collaborazione.

Articolo 7 – Trattamento dati personali

L'associazione garantisce il legittimo e permanente trattamento dei dati personali e il rispetto del diritto alla riservatezza, alla tutela dell'identità personale e alla protezione dei dati personali degli utenti che fruiscono delle prestazioni oggetto della convenzione. L'associazione assume l'obbligo di trattare i dati personali degli utenti nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo 196 del 30 giugno 2003 e s.m. e del Regolamento Europeo Reg. UE 2016/679.

Articolo 8 – Disposizioni conclusive

Il presente Patto di collaborazione non ha finalità di lucro; l'attività svolta dall'associazione non comporta in alcun modo la costituzione di rapporto di lavoro con l'Ente né di committenza del comune al soggetto sottoscrittore. Per quanto non contemplato dal presente Patto si fa riferimento a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il comune di Ala

Per l'Associazione Nessuno mi giudichi

Il segretario generale

Il legale rappresentante
